



Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza PNRR
A.C. 1752 – AS 1110

PRINCIPALI RICHIESTE UPI
ESITI LAVORI PARLAMENTARI

NOTA SINTETICA

Roma, 24 aprile 2024

1. LE INTERLOCUZIONI DI UPI SUL DL 19/2024 CON GOVERNO E PARLAMENTO

Il decreto-legge 2 marzo 2024 n.19 è stato approvato con voto di fiducia dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, e a breve sarà pubblicata la legge di conversione in GU.

UPI ha interloquito con Il Ministro Fitto sui contenuti del DL ancor prima che venisse presentato in Parlamento in un incontro politico riservato in data 29 febbraio u.s., cui sono seguiti incontri a livello tecnico con la struttura di missione centrale per il PNRR, per rappresentare le principali criticità riscontrate dalle Province in qualità di soggetti attuatori degli interventi PNRR e proporre soluzioni in grado di risolverle.

Le stesse sono state presentate ai parlamentari in Audizione presso la Commissione bilancio della Camera dei Deputati in data 13 marzo e oggetto di proposte emendative presentate e segnalate per la votazione da tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, tranne che dal M5S.

Le interlocuzioni con il Governo sul provvedimento sono proseguite anche in Conferenza Unificata lo scorso 4 aprile e le proposte UPI sono state anche illustrate a tutti i ministeri nel dettaglio nel corso di 2 riunioni tecniche.

Il provvedimento è stato discusso anche nella seduta della conferenza unificata del 18 aprile dove UPI non ha reso il proprio parere, a fronte del non accoglimento delle principali proposte presentate.

2. LE PRINCIPALI RICHIESTE UPI

A seguito della rilevazione effettuata da UPI con i RUP sugli interventi nel mese di febbraio 2024, è emerso che l'aumento dei costi dei materiali e dell'energia ha causato l'aumento della spesa per singola opera di quasi il 30% che **le Province hanno finanziato con risorse proprie**.

In proiezione, si ipotizza che l'attuazione delle oltre 1.750 opere di edilizia scolastica superiore per circa 3,1 miliardi del PNRR comporterà per le Province un impegno finanziario **tra i 120 e i 150 milioni di risorse proprie aggiuntive** (comprese le inevitabili spese necessarie per affitto e noleggio delle strutture temporanee per la continuità didattica durante i lavori sugli edifici scolastici).

Al fine di consentire la copertura degli extra costi delle opere PNRR, oggi sostenuti dalle Province, UPI ha quindi presentato al Governo e Parlamento una serie di proposte specifiche:

- destinare le risorse non utilizzate per gli interventi di edilizia scolastica delle Province a valere sulle Missioni M2C3I1.1 (scuole Nuove, M4C1I1.3 (palestre scolastiche) e M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) - progetti definanziati o revocati-, **al comparto delle Province per contribuire alla riduzione della spesa aggiuntiva che gli enti sono obbligati a sostenere con risorse proprie**, e che si attesta, nel totale tra 120 e 150 milioni (emendamento all'art. 16);

- **Consentire in automatico l'utilizzo delle economie di gara** anche per interventi di edilizia scolastica, così come avviene per le altre opere pubbliche, senza necessità di preventiva autorizzazione del Ministero competente, nonché **consentire l'approvazione delle varianti progettuali previste dal Codice Appalti, senza preventiva autorizzazione** del Ministero competente (emendamento all'art. 16)
- **Consentire l'accesso al Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche del MIT** anche agli enti che abbiano usufruito del FOI, qualora questo non si fosse rivelato sufficiente (emendamento all'art. 12)
- **Incrementare il Fondo per il finanziamento delle strutture temporanee** che gli enti sono costretti ad affittare per ospitare gli studenti e le studentesse durante i lavori che rendono inagibili le scuole (emendamento all'art. 16)

Abbiamo inoltre avanzato una serie di proposte volte a prevedere risorse espressamente dedicate alla digitalizzazione delle procedure gestite dalle Province, escluse dagli avvisi del Piano, prevedendo la costituzione di un Fondo ad hoc di 50 milioni di euro (emendamento all'art. 21).

Infine abbiamo proposto delle modifiche normative volte a semplificare e velocizzare le procedure, soprattutto quelle relative all'accelerazione dei flussi finanziari: molti progetti delle Province sono in una fase avanzata e gli enti **hanno caricato rendicontazioni per SAL su ReGIS da oltre 10 mesi, senza avere alcun riscontro**, quindi i flussi finanziari, a parte l'anticipo, risultano fermi e gli enti si vedono costretti ad utilizzare risorse proprie che non sono ricostituite in termini di cassa in tempi ragionevoli per evitare possibili problemi di liquidità che si ripercuotono anche sulla tempestività dei pagamenti in osservanza delle direttive EU (emendamento all'art. 11).

3. LE PRINCIPALI MODIFICHE APPROVATE

Dall'analisi del testo approvato a seguito del percorso parlamentare, si rileva che le principali proposte di UPI risultano respinte con il parere negativo del Governo, mentre sono state accolte solo piccole modifiche procedurali.

Con riferimento ad alcuni articoli di prioritario interesse per le Province, segnaliamo le principali modifiche apportate al testo durante l'iter parlamentare.

Art. 1

(Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR)

Comma 3 – Rinvia a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione degli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. La modifica prevede che **sugli schemi dei decreti è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di Conferenza Stato-Regioni ovvero di Conferenza unificata, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni Emendamento UPI accolto)**

Articolo 2

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR):

Comma 1. Risulta così modificato" Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» , **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto della legge di conversione del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023 di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, con l'indicazione dello stato di avanzamento e **dei pagamenti** alla predetta data".

La Commissione Bilancio ha spostato il termine per il caricamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari da parte dei soggetti attuatori dal 2 aprile a entro 30 gg dall'entrata in vigore del DL (quindi entro fine maggio). I dati inseriti, comprensivi dei pagamenti dovranno riferirsi non più solo al 31 dicembre 2023 ma dovranno essere aggiornati al 2 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto).

Qualora si riscontrino delle incongruenze nei dati caricati, la struttura di missione PNRR chiederà chiarimenti non solo all'amministrazione titolare ma anche, ove necessario, al soggetto attuatore (emendamento UPI accolto).

Art. 8

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

Comma 2. Viene inserita una ulteriore modifica al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per cui si prevede che i **contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti** per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", **possono essere soggetti a ulteriori rinnovi** o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate

Comma 7-bis. Limitatamente all'anno 2024, per gli incarichi a contratto (articolo 110, comma 1, TUEL), anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all'anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al DPR n. 70/2013, fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico nonché i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconfiribilità.

Art. 9

(Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)

Comma 1: si precisa che **alla Cabina di coordinamento** costituita presso ogni prefettura **possono partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali** comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché.

Articolo 11

(Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)

Comma 1: si precisa che la misura delle **anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.**

Art. 12

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

Comma 1: si precisa che le **misure di semplificazione** si applicano esclusivamente alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione **dei lavori** e ai relativi contratti nonché alle procedure di affidamento di **servizi e forniture.**

Comma 15. Estese anche agli interventi finanziati con PNC le semplificazioni previste in materia di edilizia scolastica (emendamento UPI accolto)

ART. 40

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

Comma 7 – Detta disposizioni per la validazione del Piano di interventi. Una volta che questo sia stato validato viene sottoscritto un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che lo recepisce. Un Tavolo tecnico monitora l'attuazione dei Piani ed informa, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cabina di regia per il PNRR di eventuali ritardi. Qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Tavolo provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. **Tale comunicazione è data altresì nei casi in cui risulti che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni**